

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

FEDERAZIONE DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE

Evoluzione Normativa e Legislazione

Prot. n. 0045 / frv

Roma, 13 febbraio 2004

- Alla Direzione Generale C.O.N.I. Servizi S.p.A.
- Alle Unità Direzionali ed Uffici C.O.N.I. S.p.A.
- Alle Federazioni Sportive Nazionali
- Alle Discipline Sportive Associate
- Agli Enti di Promozione Sportiva
- Ai Comitati Regionali C.O.N.I.
- Ai Comitati Provinciali C.O.N.I.

Loro Sedi

Oggetto: Provvedimenti legislativi e regolamentari statali interessanti l'organizzazione sportiva.

Si desidera fornire, con la presente, una sintetica informativa sui più recenti provvedimenti statali che interessano l'organizzazione sportiva.

INDICE

- 1) Legge 24 dicembre 2003, n. 363 recante "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo".
- 2) Tutela sanitaria delle attività sportive decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2003 contenente "Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, recante < Definizione dei livelli essenziali di assistenza >, in materia di certificazioni".
- 3) Legge 29 dicembre 2003, n. 376 recante "Finanziamento di interventi per opere pubbliche" Finanziamento della sede del Museo dello sport.
- 4) Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2003 recante "Istituzione della <Giornata nazionale dello sport>".

- 5) Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2004, n. 04 Disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative nella modalità c.d. a progetto Decreto legislativo n. 276/2003.
- 6) Legge 16 ottobre 2003, n. 291, recante "Disposizioni in materia di interventi per i temi e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca e costituzione della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo – ARCUS S.p.A.".
- 7) Decreto del Ministro della Salute 24 settembre 2003 concernente "Modalità di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 7 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante <Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping>".
- 8) **Decreto 19 dicembre 2003** recante "Proroga del termine di presentazione della richiesta di nulla osta alla vendita dei concorsi pronostici per l'anno 2004".
- 9) Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 24 novembre 2003 recante "Proroga dell'accettazione delle scommesse diverse da quelle ippiche e da quelle sugli eventi sportivi organizzati o controllati dal CONI".
- 10) **Decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344**, recante "Riforma dell'imposizione sul reddito delle società, a norma dell'art. 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80".
- 11) Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2003 recante "Determinazione del numero dei medici da ammettere alle scuole di specializzazione".
- 12) Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 ottobre 2003 recante "Attivazione di posti aggiuntivi, per l'ammissione di medici specialisti, finanziati dalla Regione Sicilia per le Università di Catania, Messina e Palermo, per l'anno accademico 2002/2003".
- 13) Decreto del Direttore Generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato 27 ottobre 2003 recante "Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati".

1) Legge 24 dicembre 2003, n. 363 recante "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo".

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 3 del 5 gennaio 2004 la legge di cui all'oggetto, volta a dettare norme in materia di sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo, compresi i principi fondamentali per la gestione in sicurezza delle aree sciabili, favorendo lo sviluppo delle attività economiche nelle località montane, nel quadro di una crescente attenzione per la tutela dell'ambiente.

E' tra l'altro definito che sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata <snowboard>; lo sci di fondo; la slitta e lo slittino; altri sport individuati dalle singole normative regionali.

Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, sono individuate aree a specifica destinazione per la pratica delle attività con attrezzi quali la slitta e lo slittino, ed eventualmente di altri sport della neve, nonché le aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard.

Dette aree sono individuate dalle regioni.

L'individuazione da parte delle regioni equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione di tali aree, previo pagamento della relativa indennità, secondo quanto stabilito dalle regioni.

E' in particolare precisato che i gestori delle citate aree devono assicurare agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni.

I gestori sono altresì obbligati ad assicurare il soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso.

Per il finanziamento di campagne informative, a cadenza annuale, volte a promuovere la sicurezza nell'esercizio degli sport invernali, è stanziata la somma di 500.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2003. Le campagne informative sono definite e predisposte, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI, dal Ministro per gli affari regionali, d'intesa con il Ministro della salute.

Nel limite del 20% delle predette risorse stanziate, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca concordata con la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI iniziative volte alla diffusione della conoscenza delle classificazioni delle piste, della segnaletica e delle citate regole di condotta, anche stipulando con essa apposite convenzioni e prevedendo campagne informative da realizzare nelle scuole, da svolgere anche durante il normale orario scolastico.

E' altresì specificato che senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro il 20 luglio 2004, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la federazione nazionale sportiva competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI, ed avvalendosi dell'apporto dell'Ente nazionale italiano di unificazione, determina l'apposita segnaletica che deve essere predisposta nelle aree sciabili attrezzate, a cura dei gestori delle aree stesse.

Sono inoltre recate norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili.

In particolare nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai quattordici anni di indossare un casco protettivo, le cui caratteristiche tecniche saranno stabilite entro il 20 aprile 2004 dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il competente organo del CONI.

Sono tra l'altro stabilite disposizioni in merito alla velocità, alla precedenza, al sorpasso, all'incrocio, allo stazionamento, all'omissione di soccorso, al transito e risalita, allo sci fuori pista e sci-alpinismo, a cui devono attenersi gli sciatori.

E' altresì precisato che le norme previste dalla legge in oggetto per gli sciatori si applicano anche a coloro che praticano lo snowboard.

E' inoltre stabilito che ferma restando la normativa già in vigore in materia nelle regioni, la Polizia di Stato, il Corpo forestale dello Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, nonché i corpi di polizia locali, nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche, provvedono al controllo dell'osservanza delle disposizioni contenute dal provvedimento in oggetto e a irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti.

E' infine precisato che le regioni entro il 20 luglio 2004 sono tenute ad adeguare la propria normativa alle disposizioni di cui alla legge in oggetto e a

quelle che costituiscono principi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport della neve.

La legge in oggetto è entrata in vigore il 20 gennaio 2004.

2) Tutela sanitaria delle attività sportive - decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2003 contenente "Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, recante <Definizione dei livelli essenziali di assistenza>, in materia di certificazioni".

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 286 del 10 dicembre 2003 il decreto indicato all'oggetto, volto a recare modifiche ad alcuni allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 ("Definizione dei livelli essenziali di assistenza"), tra cui la sostituzione della lettera e) nell'allegato 2A ("Prestazioni totalmente escluse dai LEA").

E' in particolare stabilito che tra le prestazioni totalmente escluse dai LEA rientrano le "e) certificazioni mediche, comprese le prestazioni diagnostiche necessarie per il loro rilascio, non rispondenti a fini di tutela della salute collettiva, anche quando richieste da disposizioni di legge, con esclusione delle:

- 1) certificazioni richieste dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica sportiva non agonistica nell'ambito scolastico, rilasciate dal medico di medicina generale ai sensi dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 2000 e dal pediatra di libera scelta ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 272 del 2000;
- 2) certificazioni di idoneità <u>di minori e disabili alla pratica sportiva</u> agonistica nelle società dilettantistiche;
- 3) certificazioni di idoneità all'affidamento e all'adozione di minori ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- 4) certificazioni di idoneità al servizio civile fino all'entrata in vigore dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77.".

Pertanto, a differenza di quanto previsto dalla precedente normativa, <u>tali</u> prestazioni sono ora eroga<u>te gratuitamente</u>.

3) Legge 29 dicembre 2003, n. 376 recante "Finanziamento di interventi per opere pubbliche" – Finanziamento della sede del Museo dello sport. E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2004, nell'ambito della quale si prevede, all'articolo 3, che le risorse residue non utilizzate dall'Istituto per il Credito Sportivo, ai sensi dell'articolo 27, comma 23, della legge 412/1991 (volta al rifinanziamento degli interventi relativi all'impiantistica sportiva previsti dalla legge 65/1987) vengono destinate all'Istituto stesso ai fini della concessione di contributi ovvero di finanziamenti in conto capitale per la realizzazione o la ristrutturazione di infrastrutture destinate a ospitare, con carattere di continuità, attività o eventi sportivi di rilevanza nazionale o internazionale, nonché per l'acquisto, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale degli immobili destinati a sede del Museo dello sport, di cui all'articolo 1 della legge 28 novembre 2001, n. 426.

I criteri e le modalità di ripartizione delle suddette risorse saranno stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

Si fa presente che l'ammortamento di tali risorse è pari a circa 40 milioni di euro.

4) Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2003 recante "Istituzione della <Giornata nazionale dello sport>".

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 297 del 23 dicembre 2003 la direttiva indicata all'oggetto, in cui è prevista l'istituzione della "Giornata nazionale dello sport" che si terrà la prima domenica di giugno di ogni anno (nel 2004 sarà il 6 giugno). In tale giornata il CONI e le altre amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con le associazioni e gli organismi operanti nel settore, sono invitate ad assumere, nell'ambito delle rispettive competenze, iniziative, volte a promuovere e a valorizzare la funzione educativa e sociale dello sport quale fondamentale fattore di crescita e di arricchimento della personalità dell'individuo, di preservazione della salute, di miglioramento della qualità della vita e responsabilizzazione e rafforzamento della società civile.

Su tale importante iniziativa seguiranno specifiche circolari volte a coinvolgere pienamente tutti i soggetti dell'organizzazione sportiva (in particolare Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, strutture territoriali CONI, Associazioni benemerite).

5) Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2004, n. 04 – Disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative nella modalità c.d. a progetto – Decreto legislativo n. 276/2003

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, n. 10 del 14 gennaio 2004 la circolare indicata in oggetto con la quale vengono forniti chiarimenti in

merito alla disciplina delle collaborazioni a progetto delineate dal decreto attuativo della "riforma Biagi".

La circolare conferma tra le prestazioni escluse dalla disciplina del lavoro a progetto le collaborazioni rese nei confronti delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate ed agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (art. 90, legge 289/2002).

Viene inoltre ribadito il concetto che sia l'introduzione nel nostro ordinamento della fattispecie dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto sia la previsione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a carattere occasionale ex articolo 61, comma 2, del decreto legislativo n. 276/2003, non hanno certamente comportato l'abrogazione delle disposizioni del contratto d'opera di cui all'articolo 2222 e ss. del codice civile.

La circolare cita come esempio l'articolo 3 della legge n. 91 del 23 marzo 1981, il quale ha previsto, al secondo comma, talune ipotesi in cui la prestazione sportiva dell'atleta è resa nella forma del contratto di lavoro autonomo; lavoro autonomo che può anche svolgersi, qualora ne ricorrano i presupposti, in forma di collaborazione coordinata e continuativa. Deve ritenersi che in quest'ultimo caso, trattandosi di attività tipiche contemplate espressamente dal legislatore, non si applichi la disposizione che prevede la necessità dell'indicazione di un progetto.

Oltre al campo di applicazione delle norme e ai vari casi di esclusione, la circolare si sofferma inoltre ai principali aspetti della disciplina quali i requisiti qualificanti la fattispecie (progetto, programma, autonomia del collaboratore, coordinazione con il committente), la forma, il rinnovo, il corrispettivo, le tutele, lo svolgimento del rapporto, gli obblighi del collaboratore, la risoluzione del rapporto, le sanzioni e il regime transitorio.

6) Legge 16 ottobre 2003, n. 291, recante "Disposizioni in materia di interventi per i temi e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca e costituzione della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo – ARCUS S.p.A.".

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 252 del 29 ottobre 2003 la legge indicata all'oggetto, in cui, tra l'altro, sono contenute disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali e lo sport.

E' in particolare autorizzata la spesa di 53.229.000 euro per l'anno 2003, di 48.679.000 euro per l'anno 2004 e di 51.629.000 euro per l'anno 2005 per gli interventi ci cui alla seguente tabella, per le finalità, con gli importi in favore dei soggetti ivi indicati:

Tabella A (articolo 1, comm

	Finalità dell'intervento	Soggetto beneficiario della	Anno e importo (migliaia di euro)		
		spesa	2003	2004	2005
1.	Costruzione o adeguamento di impianti sportivi	Comune di Pachino	500	750	750
2.	Costruzione o adeguamento velodromo	Provincia di Treviso	500	500	500
3.	Costruzione o adeguamento impianti sportivi	Comune di Cantù	400	500	500
4.	Costruzione o adeguamento impianti sportivi	Comune di Annone Veneto	500	500	500
5.	Costruzione o adeguamento impianti sportivi	Comune di Castello d'Argile	250	250	
6.	Costruzione o adeguamento impianti sportivi	Comune di Chiampo	49	200	
7.	Costruzione o adeguamento impianti sportivi	Comune di Sovizzo			200
8.	Contributo alle spese per lo svolgimento dei mondiali di ciclismo su strada di Verona e Bardolino del 2004			2.500	
9.	Costruzione di un palazzetto dello sport	Comune di Acri	500	500	
10.	Interventi infrastrutturali per lo svolgimento dei Campionati nazionali di sci di fondo del 2004		600		

E' tra l'altro precisato che il Ministro per i beni e le attività culturali è autorizzato a costituire, con atto unilaterale, una società per azioni denominata "Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo – ARCUS S.p.A." avente ad oggetto la promozione e il sostegno finanziario, tecnico-economico e organizzativo di progetti e altre iniziative di investimento per la realizzazione di interventi di restauro e recupero dei beni culturali e di altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo, nel rispetto delle funzioni costituzionali delle Regioni e degli Enti locali.

7) Decreto del Ministro della Salute 24 settembre 2003 concernente "Modalità di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 7 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante < Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping>".

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 257 del 5 novembre 2003 il decreto del Ministro della Salute 24 settembre 2003 in cui sono indicate le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 7

della legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping".

E' in particolare precisato che i titolari di autorizzazione all'immissione in commercio (A.I.C.) sono tenuti a trasmettere entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno al Ministero della Salute – Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici – in formato cartaceo e su supporto informatico (in formato compatibile con Microsoft Access) i dati riferiti all'anno precedente relativi, per ciascuna singola confezione, alle quantità prodotte, importate, distribuite e vendute.

L'etichettatura ed il foglio illustrativo devono essere modificati come appresso indicati:

- a) l'etichettatura dell'imballaggio esterno deve includere un pittogramma conforme a quello riportato nell'allegato al decreto in oggetto;
- b) il foglio illustrativo deve riportare al paragrafo "Avvertenze speciali" la frase: "Per chi svolge attività sportiva: l'uso del farmaco senza necessità terapeutica costituisce doping: può determinare effetti dopanti e causare anche per dosi terapeutiche positività ai test anti-doping".

La documentazione relativa alle domande di A.I.C., di variazione o di rinnovo, presentate a partire dall'entrata in vigore del decreto in oggetto, deve essere conforme alle predette disposizioni.

Le citate disposizioni si applicano ai medicinali autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 178/1991 e inclusi nella lista di cui al decreto 15 ottobre 2002 del Ministero della Salute e successive integrazioni e modificazioni.

E' inoltre stabilito che i farmacisti sono tenuti a trasmettere entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno al Ministero della Salute – Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici – in formato cartaceo e su supporto informatico (in formato compatibile con Microsoft Access) i dati riferiti all'anno precedente relativi alle quantità prodotte e vendute di ogni singolo medicinale.

L'etichettatura deve riportare la frase "Contiene sostanze il cui impiego è considerato doping ai sensi della legge n. 376/2000" e quella indicata alla citata lettera b).

Le anzidette disposizioni si applicano ai medicinali, preparati in farmacia detti "formula magistrale" e "formula officinale", inclusi nella lista di cui al decreto 15 ottobre 2002 del Ministero della Salute e successive integrazioni e modificazioni.

8) Decreto 19 dicembre 2003 recante "Proroga del termine di presentazione della richiesta di nulla osta alla vendita dei concorsi pronostici per l'anno 2004".

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 301 del 30 dicembre 2003 il decreto indicato all'oggetto, in cui è stabilito che il termine previsto dall'art. 3 del decreto 10 aprile 2003 per la presentazione della richiesta di nulla osta alla vendita dei concorsi pronostici è prorogato, per l'anno 2004, al 31 marzo 2004.

In particolare, con il predetto decreto direttoriale 10 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 15 aprile 2003, è stato disciplinato il rilascio dei nulla osta ai punti di vendita dei concorsi pronostici nonché di altri eventuali giochi connessi a manifestazioni.

9) Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 24 novembre 2003 recante "Proroga dell'accettazione delle scommesse diverse da quelle ippiche e da quelle sugli eventi sportivi organizzati o controllati dal CONI".

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 7 del 10 gennaio 2004 il decreto indicato all'oggetto, in cui è prevista la proroga dell'accettazione delle scommesse diverse da quelle ippiche e da quelle sugli eventi sportivi organizzati o controllati dal CONI.

E' in particolare consentita, per l'anno 2004, fino alla definitiva attuazione delle disposizioni recate dall'art. 39 del decreto-legge n. 269/2003, l'accettazione delle scommesse a quota fissa sulle competizioni sportive di seguito indicate da parte dei concessionari affidatari della raccolta delle scommesse previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 e dal decreto ministeriale n. 174 del 1998, nonché da parte di ulteriori concessionari che possono essere individuati dall'amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Ministero delle finanze 2 agosto 1999, n. 278:

- > gare automobilistiche di primario rilievo nazionale ed internazionale;
- > gare di motociclismo di primario rilievo nazionale ed internazionale.

10)Decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, recante "Riforma dell'imposizione sul reddito delle società, a norma dell'art. 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80".

Nel supplemento ordinario n. 191/L alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 291, del 16 dicembre 2003, è stato pubblicato il decreto

legislativo in oggetto, rivolto principalmente a sostituire l'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) con l'imposta sul reddito delle società (IRES), in attuazione dei principi contenuti nell'art. 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80, di delega legislativa al Governo per la riforma del sistema fiscale statale.

Il provvedimento è composto di quattro articoli.

L'art. 1 apporta modifiche al Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917, incidendo profondamente sulla sua struttura generale.

Sotto il profilo formale il TUIR risulta integralmente sostituito. Il nuovo TUIR, come modificato dal d.lgs n. 344/2003, reca, invero, una nuova numerazione, senza riportare articoli bis, ter, ecc., pur mantenendo la ripartizione in titoli, capi e sezioni.

Il Titolo I è rubricato come in passato "Imposta sul reddito delle persone fisiche". Al suo interno:

- il Capo I reca, come in precedenza, le disposizioni generali sull'IRPEF;
- > il Capo II riporta, senza modifiche, le norme sui redditi fondiari;
- ➤ il Capo III contiene la disciplina sui redditi di capitale, che introduce alcune innovazioni di rilievo quanto agli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'IRES, nonché alla nozione di azione (art. 44);
- > il Capo IV riporta, senza innovazioni, la disciplina dei redditi di lavoro dipendente;
- > il Capo V disciplina, anch'esso senza innovazioni, il reddito di lavoro autonomo;
- ➢ il Capo VI reca notevoli innovazioni alla disciplina sul reddito di impresa, che è ora determinato (art. 56) secondo le disposizioni della sezione I, Capo II, del Titolo II. Agli esercenti attività d'impresa, sia in forma individuale che di società personali, soggetti all'IRPEF, si applicano, quindi, salvo specifiche disposizioni del Capo VI in rassegna, le nuove norme contenute nella disciplina dell'IRES, riferibili alle società di capitali e agli enti commerciali e non;
- ➢ il Capo VII è riservato ai redditi diversi, nel cui ambito è stata inserita la nuova disciplina per le persone fisiche non esercenti attività d'impresa concernente le plusvalenze derivanti dalla cessione di alcuni contratti di associazione in partecipazione.

Nel Titolo II, rubricato "Imposta sul reddito delle società":

- ➢ il Capo I, individua i soggetti passivi dell'IRES in coloro cui si applicava l'IRPEG e reca le disposizioni di carattere generale concernenti la nuova imposta sul reddito delle società, determinata applicando all'imponibile una aliquota unica del 33%;
- > il Capo II, alla Sezione I, reca la disciplina della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti, apportando, nella materia, incisive innovazioni, in conformità alle disposizioni previste dall'art. 4 della legge di delega. Alla Sezione II viene data attuazione al consolidato nazionale, che consente, mediante opzione, di determinare, in capo alla società o ente controllante, un'unica base imponibile per gruppo di imprese, in misura corrispondente alla somma algebrica degli imponibili di ciascuna impresa, rettificati in base alle disposizioni in detta Sezione previste. Alla Sezione III è disciplinato il consolidato mondiale, istituto, questo, che consente di poter determinare in capo alla società o ente controllante un'unica base imponibile per il gruppo, esteso anche alle società controllate non residenti, sulla base dei criteri previsti per il disposizioni riservate consolidato nazionale. salvo specifiche consolidato mondiale;
- > il Capo III accoglie, senza modificazioni, la disciplina relativa alla tassazione degli enti non commerciali;
- > il Capo IV disciplina, senza apportare modifiche, la tassazione delle società e degli enti commerciali non residenti;
- > il Capo V reca, anch'esso senza modifiche, le norme relative agli enti non commerciali non residenti;
- > il Capo VI determina la base imponibile per alcune imprese marittime.

Il Titolo III contiene le "Disposizioni comuni". Tra queste vale citare: la nozione di stabile organizzazione (Capo I); la disciplina del credito per le imposte pagate all'estero (Capo II); le norme sulle operazioni straordinarie, quali le trasformazioni, fusioni e scissioni di società, nonché i conferimenti di aziende o di partecipazioni straordinarie tra soggetti residenti in Stati membri diversi dell'Unione europea (Capo IV); le disposizioni concernenti la liquidazione volontaria d'impresa e le procedure concorsuali (Capo V).

Il Titolo IV, rubricato "Disposizioni varie, transitorie e finali" accoglie principalmente norme specificamente finalizzate all'attuazione dei nuovi istituti introdotti nel TUIR ai sensi della legge di delega.

L'art. 2 del d.lgs. in esame detta norme di coordinamento tra le previgenti disposizioni e quelle introdotte nel nuovo Testo unico in materia di redditi di capitale e di redditi diversi.

In particolare, sono apportate alcune modifiche agli articoli 26-bis, 27, 27-bis, 27-ter e 37-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600, recante

disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, riguardanti principalmente le ritenute sui dividendi.

Sono, altresì, coordinate le previsioni introdotte sulle plusvalenze e sui dividendi con la disciplina dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi contenuta negli articoli 5 e 7 del d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461.

L'art. 2 precisa, poi, che:

- > se nelle disposizioni del TUIR un articolo invariato richiama altri articoli modificati, quei richiami devono essere riferiti agli articoli modificati secondo la nuova numerazione (comma 3);
- > ogni riferimento fatto da altre leggi, regolamenti, decreti o altre norme alle disposizioni del TUIR secondo la vecchia numerazione, deve essere riferito alla nuova numerazione degli articoli del TUIR (comma 4).

L'art. 3 abroga talune disposizioni ed, in particolare quelle relative alla Dual income tax (DIT) di cui al d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 466, e all'imposta sostitutiva sulle operazioni straordinarie d'impresa (articoli da 1 a 6 del d.lgs. 8 ottobre 1997, n. 358).

L'art. 4, da ultimo, stabilisce l'entrata in vigore del decreto al 1° gennaio 2004 e la sua applicazione per i periodi d'imposta che hanno inizio a decorrere da tale data, salvo specifiche deroghe espressamente indicate; reca, inoltre, alcune disposizioni transitorie.

11)Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2003 recante "Determinazione del numero dei medici da ammettere alle scuole di specializzazione".

E' stato pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 273 del 24 novembre 2003 il decreto indicato all'oggetto, in cui è determinato il numero dei medici da ammettere alle scuole di specializzazione per l'anno accademico 2002/2003.

In particolare si riporta la tabella relativa alla Medicina dello Sport secondo le seguenti categorie:

- nella prima colonna numero di borse finanziate da enti locali territoriali;
- ⇒ nella seconda colonna numero di borse finanziate con risorse acquisite dalle Università;
- ⇒ nella terza colonna posti riservati a medici extracomunitari;
- nella quarta colonna posti riservati a medici del Servizio sanitario nazionale dipendenti da enti non convenzionati con le Università,

- ⇒ nella quinta colonna medici dipendenti da enti convenzionati con le Università;
- ⇒ nella sesta colonna medici libici: convenzione tra Ministero affari esteri e Università di Ancona.

Medicina dello sport Aggiuntivi Dipendenti Dipendenti									
N°	Atenei	<i>Aggiuntivi</i> Regionali	Acquisiti da Università	Extracomunitari	S.S.N. non convenzionati	S.S.N. convenzionati	Medici Libici		
1 F	Bari	0	2	0	0	5	0		
2 I	Bologna	0	0	0	0	0	0		
3 E	Brescia	0	2	0	0	3	0		
4	Cagliari	1	0	0	1	0	0		
5	Catania	0	0	0	0	0	0		
6	Catanzaro	0	0	0	0	0	0		
7	Chieti	0	0	0	0	0	0		
8 I	Ferrara	0	0	0	0	0	C		
9 F	Firenze	0	0	0	0	4	C		
10	Genova	0	0	0	0	0	C		
11 I	L'Aquila	0	0	0	0	0	<u>C</u>		
12 N	Messina	0	0	0	0	0	C		
13 N	Milano	0	0	0	0	0	C		
14 N	Milano "Bicocca"	0	0	0	1	3	C		
15 N	Milano Cattolica	0	0	0	0	0	C		
16 N	Modena	0	0	0	0	2	C		
17 N	Napoli Federico II	0	0	0	0	1	C		
18	Napoli II Ateneo	0	0	0	1	0	(
19 I	Padova	0	0	0	1	0	C		
20 I	Palermo	0	0	0	0	1	C		
21 F	Pavia	0	0	0	0	0	C		
22 I	Perugia	0	0	0	0	6			
23 I	Pisa	0	0	0	0	1			
24 I	Roma "La Sapienza"	0	0	0	0	1			
I	Roma "La Sapienza" II Fac.	0	0	0	1	1	(
26 I	Roma "Tor Vergata"	0	0	0	1	2	(
27 5	Sassari	0	0	0	0	0	(
28	Siena	0	0	0	0	0	(
29	Torino	0	0	0	0	0	(
30	Trieste	0	0	0	0	0	(
31	Udine	0	0	0	0	1	(
	Varese "Insubria"	0	0	0	0	1	C		
	Verona	1	0	0	0	3	C		
		2	4	0	6	35	(

E' infine precisato che in relazione all'attivazione dei posti aggiuntivi individuati nella prima e seconda colonna dell'art. 1 le Università sono tenute ad acquisire garanzie dagli enti e privati finanziatori per gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 39 del decreto legislativo n. 368/99.

12)Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 ottobre 2003 recante "Attivazione di posti aggiuntivi, per l'ammissione di medici specialisti, finanziati dalla Regione Sicilia per le Università di Catania, Messina e Palermo, per l'anno accademico 2002/2003".

E' stato pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 273 del 24 novembre 2003 il decreto indicato all'oggetto, in cui è autorizzata, per l'anno accademico 2002/2003, l'attivazione dei posti aggiuntivi finanziati dalla Regione Sicilia per le Università di Catania, Messina e Palermo, come risulta nella seguente tabella (riprodotta in estratto):

AMMISSIONE MEDICI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE NELL'A.A. 2002/2003 SU POSTI AGGIUNTIVI REGIONALI

	Posti aggiuntivi				
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE	PALERMO	CATANIA	MESSINA		
Medicina dello sport	2	0	2		

E' inoltre specificato che in relazione all'attivazione dei suddetti posti aggiuntivi, le Università sono tenute ad acquisire garanzie dalla Regione per gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 39 del decreto legislativo n. 368/99.

13)Decreto del Direttore Generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato 27 ottobre 2003 recante "Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati".

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 255 del 3 novembre 2003 il decreto indicato all'oggetto, volto ad individuare il numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b),

del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonché le prescrizioni relative alla installazione di tali apparecchi.

Con riferimento al comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S., si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità, come tali idonei per il gioco lecito, quelli che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 50 centesimi di euro, la durata della partita è compresa tra sette e tredici secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 50 euro, erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche. In tal caso le vincite, computate dall'apparecchio e dal congegno, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di 14.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali.

In relazione al comma 7, lettera b), dell'art. 110 del T.U.L.P.S., si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte. Dal 1° gennaio 2003, i citati apparecchi possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi dell'articolo 14-bis del DPR n. 640/1972, e successive modificazioni, e se per essi sono state assolte le relative imposte. Dal 1° gennaio 2004, tali apparecchi non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi sono rimossi. Per la conversione degli apparecchi restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge n. 388/2000, e successive modificazioni.

Ai soli fini del decreto, gli esercizi pubblici ed i circoli privati assoggettati ad autorizzazione ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S., nonché i punti di raccolta di altri giochi assoggettati ad autorizzazione ai sensi del successivo art. 88 del medesimo testo unico, sono articolati, tra gli altri, in:

circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235, che svolgono attività sociali e ricreative riservate ai soli soci, purché in possesso della licenza per la somministrazione di cibi e bevande;

- > agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive ed altri esercizi titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S.;
- > esercizi che raccolgono scommesse su incarico dei concessionari di giochi, titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S..

E' in particolare precisato che per i circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili è installabile un apparecchio o congegno di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b) nella zona bar ogni 15 metri quadrati di superficie destinata alla somministrazione, mentre nell'area "ristorante" è installabile un apparecchio o congegno di cui sopra ogni 30 metri quadrati di superficie destinata alla somministrazione.

In ciascuna agenzia di raccolta delle scommesse ed in ciascun altro esercizio di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S. è installabile un apparecchio o congegno di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 15 metri quadrati di superficie del locale. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 6 fino a 100 metri quadrati di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 100 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 8.

E' altresì specificato che in ciascun esercizio che raccoglie scommesse su incarico di concessionari di giochi, titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S., è installabile un apparecchio o congegno di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 15 metri quadrati di superficie del locale. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2 fino a 50 metri quadrati di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriore 50 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 4.

E' inoltre precisato che in tutti gli esercizi pubblici, circoli privati o punti di raccolta di altri giochi autorizzati, il titolare della relativa autorizzazione è tenuto a far osservare il divieto di utilizzo ai minori di anni 18 di cui all'art. 110, comma 8, del T.U.L.P.S..

Si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

Raffaele Pa